



Ministero della cultura

UFFICIO LEGISLATIVO

Al Segretario generale

A tutti i Direttori generali

A tutti gli Istituti dotati di autonomia speciale

Agli Istituti centrali

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto

OGGETTO: Decreto ministeriale 11 aprile 2023, rep. 161 recante *“Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti della cultura statali”*.

Come noto, l’11 aprile 2023 è stato adottato il decreto ministeriale recante *“Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti della cultura statali”*.

Il decreto ministeriale disciplina la materia relativa alla determinazione di canoni, corrispettivi e modalità per le concessioni relative all’uso dei beni culturali in consegna ad istituti pubblici dopo ben ventinove anni dall’entrata in vigore del d.m. 8 aprile 1994 recante il *“Tariffario per la determinazione di canoni, corrispettivi e modalità per le concessioni relative all’uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero”* (c.d. *Tariffario Ronchey*).

Risale, infatti, all’aprile 1994 la prima (e, per quasi un trentennio, unica) disciplina della materia, adottata in applicazione della legge 14 gennaio 1993, n. 4 (c.d. *legge Ronchey*) e del relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1994, n. 171.

Il provvedimento dell’11 aprile 2023 - non avente carattere regolamentare, ed adottato in attuazione dell’articolo 108, comma 7, Codice dei beni culturali e del paesaggio - sviluppa e attualizza le diverse proposte di criteri per la determinazione dei canoni e corrispettivi per la riproduzione di immagini e l’uso di beni culturali in consegna ad istituti pubblici, elaborate a partire dall’anno 2019 dalla Direzione generale musei e, nelle successive versioni, anche in collaborazione con la Direzione generale Cinema e audiovisivo; esso è stato discusso e condiviso anche con alcuni istituti e luoghi della cultura statali.

Il provvedimento contribuisce a realizzare l’obiettivo di *“incrementare la capacità di automantenimento dei diversi istituti e luoghi della cultura in modo da ridurre il fabbisogno di finanziamento pubblico e, nel contempo, generare sviluppo economico per i diversi segmenti del sistema produttivo”* contenuto nell’*Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2023 e nel triennio 2023-2025*.

Il nuovo *Tariffario* del 2023 tiene conto, inoltre, sia di quanto riportato nelle *Linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico*, pubblicate dall’Agenzia per l’Italia Digitale nel 2014, sia nell’analisi compiuta nell’ambito della redazione del Piano nazionale di digitalizzazione del



Ministero della cultura

UFFICIO LEGISLATIVO

patrimonio culturale 2022-2023 ad opera dell'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - *Digital Library* i cui esiti sono descritti nei documenti pubblicati a partire dal giugno 2022.

La necessità di sviluppare e attualizzare le suddette proposte, nonché di dare applicazione concreta ai principi indicati nei documenti appena citati, è stata ravvisata anche a fronte della ormai costante giurisprudenza in materia.

È noto, infatti, come pure richiamato nel parere reso dallo scrivente Ufficio in data 12 gennaio 2023 (prot. n. 779), relativo al contenzioso Ravensburger sull'utilizzo illecito a fini commerciali dell'immagine "*Uomo Vitruviano*" – e che, ad ogni buon conto, si allega alla presente – come la giurisprudenza si sia espressa in ordine alla necessità, per un verso, di garantire la compatibilità degli usi commerciali con il valore culturale che ciascun bene culturale esprime, statuendo la necessità di una previa autorizzazione a presidio di tale garanzia; per altro verso, in merito alla altrettanto avvertita necessità di determinare corrispettivi e canoni, la cui corresponsione è dovuta da parte dell'interessato in favore dell'Autorità che ha in consegna i beni, laddove la riproduzione o l'uso del bene culturale in questione sia richiesta per scopi lucrativi o commerciali (cfr. articolo 108, Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Si ricorda, infatti, che la mancata esazione dei canoni e dei corrispettivi dovuti si presta ad integrare, astrattamente, taluni elementi del danno erariale a carico dei responsabili degli uffici consegnatari dei beni culturali riprodotti, ove dall'utilizzazione dell'immagine derivi per i terzi un vantaggio patrimoniale cui non corrisponde una remunerazione da parte dell'Amministrazione statale.

Il decreto ministeriale 11 aprile 2023 intende tradurre in prassi concreta il complesso di principi e acquisizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla giurisprudenza sul tema, nonché dai documenti strategici e di indirizzo sopra citati.

Meritano di essere segnalati i seguenti aspetti.

Si è inteso razionalizzare e centralizzare, anzitutto, la determinazione dei criteri per l'individuazione delle tariffe relative ai canoni e ai corrispettivi per la riproduzione di immagini di beni culturali, nonché per la concessione in uso di spazi (articoli 107 e 108, Codice dei beni culturali e del paesaggio); ciò consentirà di superare una frammentarietà di disciplina adottata con provvedimenti dei singoli istituti e luoghi della cultura, anche per superare la lacunosità e la "vetustà" del regolamento del 1994, mai espressamente abrogato.

A tal fine, sono state previste apposite *Linee guida*, allegate al decreto, e costituenti parte integrante di questo. Esse definiscono gli importi minimi (e non anche quelli massimi) delle tariffe che i richiedenti sono tenuti a corrispondere per la riproduzione di beni culturali e la concessione d'uso degli spazi, ferma restando la preliminare verifica della compatibilità dell'uso della riproduzione e della destinazione d'uso dello spazio con il carattere storico e artistico dei beni in questione. Nel rispetto dei predetti importi minimi, i singoli istituti e luoghi della cultura adotteranno specifici tariffari aventi valore per il singolo ufficio; i singoli tariffari potranno derogare solo "*in melius*" il *Tariffario* di cui al decreto ministeriale 11 aprile 2023.

Tra le riproduzioni di beni culturali considerate ai fini del predetto decreto sono incluse, tra quelle effettuate a scopo lucrativo, anche le serigrafie digitali destinate al mercato, le quali comprendono tanto le copie o serigrafie digitali realizzate in altissima definizione, quanto quelle prodotte in serie limitata e certificate, in altissima definizione, che siano finalizzate alla realizzazione di *Non-Fungible Token* (NFT) di beni culturali, e che trovano, così, una autonoma disciplina economica (in disparte quella giuridica che dovesse, per ipotesi, essere specificamente dettata *pro futuro*).

Restano comunque ferme le previsioni in materia riproduzioni di beni culturali effettuate a scopo non lucrativo (articolo 108, commi 3 e 3-bis, Codice dei beni culturali e del paesaggio) che sono gratuite o libere (non necessitanti di autorizzazione), a seconda delle fattispecie.



Ministero della cultura

UFFICIO LEGISLATIVO

Quanto alla concessione d'uso di spazi, le diverse tariffe indicate nel citato *Allegato* riguardano le concessioni d'uso spazi per scopi istituzionali, così come per finalità non lucrative o non commerciali. In particolare, nei casi di concessione d'uso degli spazi per finalità lucrative o commerciali, sono individuati diversi criteri per la determinazione delle tariffe connesse alla riproduzione (riprese video, televisive e cinematografiche; servizi fotografici). Per la determinazione di queste ultime, più in particolare, si prendono in considerazione, unitamente ai valori concernenti la dimensione dello spazio oggetto di concessione, quelli riferiti al mezzo-scopo per il quale la concessione viene richiesta, diversi a seconda che si tratti di campagne pubblicitarie, serie TV e *web* serie, lungometraggi, format TV e video musicali, programmi TV, riprese video con scopo privato, documentari o cortometraggi.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto in oggetto, ciascun istituto che ha in consegna i beni è tenuto ad adottare gli elenchi con cui determinare le tariffe per i suddetti canoni e corrispettivi, in conformità all'*Allegato* al decreto, potendo comunque prevedere disposizioni integrative o tariffe superiori, rispetto a quanto ivi indicato.

Secondo l'articolo 3 del decreto in oggetto, infatti, *“i canoni e i corrispettivi (...) sono definiti mediante elenchi adottati da ciascun istituto e luogo della cultura che ha in consegna i beni, in conformità con quanto previsto dall'Allegato al presente decreto. Gli elenchi (...) possono comunque contenere disposizioni integrative, nonché prevedere canoni e corrispettivi superiori rispetto a quanto contenuto nelle Linee guida di cui all'Allegato al presente decreto. I canoni e i corrispettivi indicati negli elenchi di cui al comma 1 sono incrementati presso ciascun Istituto mediante l'adozione di un apposito tariffario; in mancanza, sono applicabili i canoni e i corrispettivi contenuti nell'Allegato al presente decreto”*. I canoni e i corrispettivi così individuati valgono, dunque, esclusivamente come *“minimo inderogabile in peius”* e, eventualmente, derogabile solo *in melius* per l'Amministrazione concedente.

Ai predetti elenchi si prevede sia data opportuna pubblicità sui siti Internet istituzionali di ciascun istituto, oltre che nella rispettiva sezione del sito Internet del Ministero della cultura e sul portale nazionale delle località (www.italyformovies.it), promosso dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo e gestito da Istituto Luce Cinecittà.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto e nel relativo *Allegato*, restano comunque applicabili le norme in materia di fruizione e valorizzazione previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché la disciplina di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2005 (*“Indirizzi, criteri e modalità per la riproduzione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”*) e quella vigente in materia di diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633).

IL CAPO DELL'UFFICIO
Antonio Tarasco